

47.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazioni a Commissioni)	985	Mozioni, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	993
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	986	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	986
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	986	Proposte di legge:	
Disegno di legge:		(Adesione di deputati)	984
(Annunzio)	983	(Annunzio)	983
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	984	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	984
Interpellanze ed interrogazioni sugli interessi che si concentrano nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e sui rapporti tra potere esecutivo e potere giudiziario	973	(Ritiro)	984
		Risoluzione (Rimessione in Assemblea, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento)	984

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI SUGLI INTERESSI
CHE SI CONCENTRANO NELLA PERSONA DEL PRESI-
DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SUI RAPPORTI
TRA POTERE ESECUTIVO E POTERE GIUDIZIARIO*

Interpellanze:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

si apprende dalla stampa che domenica 24 luglio si è svolto, ad Arcore, nella villa del Presidente del Consiglio dei ministri, un incontro cui ha preso parte lo stesso Berlusconi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il Ministro della difesa Cesare Previti, il reggente della Fininvest, tra i quali Oreste Dominioni, legale di Paolo Berlusconi e Marco Rizzi, e Guido Viola, difensore di Salvatore Sciascia, latitante al momento dell'incontro;

ripetutamente è stata sollevata e rimasta senza risposta la questione di un grave e permanente conflitto di interessi privati e di governo che si concentrano nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri ma investono l'intero Governo, talché sono nelle cose le condizioni per un uso privato di poteri pubblici e di un pesante uso a fini di sostegno all'azione di Governo di concentrazioni economico-finanziarie nel campo dell'informazione;

parlando alla convenzione del CCD il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe usato fra l'altro le espressioni « se i magistrati vogliono governare il Paese, decidere le leggi, assumersi le responsabilità dell'economia allora devono ottenere il mandato del popolo sovrano; se così non avverrà, ogni sconfinamento, ogni invadenza, ogni eccesso di sostanza e di immagine è un colpo devastante alla credi-

bilità democratica delle istituzioni ... una azione di sventramento della società, non solo politica ma economica e delle imprese » così come riportato dalla stampa;

questo intervento, ad avviso degli interpellanti, contesta ai magistrati di esercitare quella funzione di controllo e di ripristino della legalità nel settore dell'economia proprio mentre le indagini toccano imprese nelle quali il Presidente del Consiglio dei ministri è interessato e persone legate a lui da vincoli familiari —:

quale sia l'atteggiamento del Governo in ordine alla necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e il sereno e normale svolgimento delle indagini e di tutta l'attività giudiziaria;

quali garanzie il Governo sia in condizione di dare per evitare commistioni tra azione di Governo, interessi delle imprese Fininvest e indagini giudiziarie.

(2-00145) « Crucianelli, Bertinotti, Cosutta, Guerra, Grimaldi ».

(27 luglio 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se le sue dichiarazioni sui rapporti tra Governo e magistratura rese nel corso di un pubblico convegno il 26 luglio siano condivise dal Governo sulla sua interezza;

quali siano gli orientamenti del Governo sui rapporti tra potere esecutivo e

potere giudiziario al fine di assicurare le condizioni per il normale svolgimento della distinzione dei ruoli istituzionali;

in che modo il Governo, nell'ambito delle proprie prerogative, intenda garantire ai cittadini che la magistratura possa procedere senza ostacoli illegittimi nell'accertamento delle responsabilità per i delitti che coinvolgono direttamente o indirettamente esponenti del Governo.

(2-00148) « Berlinguer, D'Alema, Guerzoni, Mussi, Novelli, Finocchiaro Fidelbo ».

(27 luglio 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, per sapere — premesso che:

domenica 24 luglio ad Arcore nella residenza privata del Presidente del Consiglio dei ministri si è svolta una cena a cui sono intervenuti lo stesso Berlusconi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Letta, il Ministro della difesa Previti, il Presidente della Fininvest Confalonieri ed alcuni avvocati come Oreste Dominioni, legale di Paolo Berlusconi, Marco Rizzi e Guido Viola difensore di Salvatore Sciascia;

l'incontro assume le caratteristiche di un vertice di Governo con un gruppo economico finanziario privato di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, gruppo al centro di indagini da parte della magistratura;

permane un grave conflitto di interessi privati e di Governo cosicché permangono condizioni per un uso privato di poteri pubblici ed un uso ai fini di sostegno all'azione di Governo di concentrazioni economico-finanziarie nel campo dell'informazione —:

se il Governo intenda assumere misure immediate per porre fine a questo pesante conflitto di interessi;

se il Governo possa fornire garanzie sulla non interferenza tra azioni di Governo, interessi Fininvest ed indagini giudiziarie;

come il Presidente del Consiglio dei ministri intenda mantenere separati il suo incarico istituzionale con gli interessi privati.

(2-00150) « Segni, Masi, Indelli, Mazzuca, Milio, Mirone, Pozza Tasca, Rivera, Soldani ».

(1° agosto 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, premesso che:

parlando alla convenzione del CCD il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe paventato interferenze fra l'azione della magistratura, in ordine all'indagine sulla guardia di finanza, e quella del Governo —:

se i fatti in questione possano influire sugli indirizzi del Governo e sull'ulteriore sviluppo dei suoi programmi, al fine di garantire il Parlamento e l'opinione pubblica sulla compattezza dell'attuale coalizione e sulle condizioni di governabilità del Paese.

(2-00153) « Bossi, Luigi Rossi, Petrini ».

(1° agosto 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere, — premesso che:

i *mass media* hanno amplificato in questi giorni notizie riguardanti le indagini e la prese di posizione della magistratura attraverso *slogan* come « manette facili », « partito dei giudici », « Repubblica dei magistrati » o « finanziari corrotti », alimentando in tal modo, volenti o nolenti, una complessiva campagna di discredito verso il Governo e il Parlamento, nonché contribuendo all'« omicidio simbolico

della politica » nelle sue diverse forme e facendo crescere nel Paese un senso di indifferenza, sfiducia e cinismo —:

cosa intenda fare il Governo:

per ripristinare una sana divisione dei poteri istituzionali, un corretto equilibrio per un sereno espletamento del dovere da parte dei funzionari dello Stato, per riportare la normalità all'interno delle istituzioni dello Stato e per evitare, come ha detto il Presidente della Repubblica, « lo sconfinamento dei poteri a danno dei cittadini »;

per evitare forme di speculazione borsistica e monetaria e restituire un quadro di certezza che permetta agli operatori economici e al mondo produttivo di operare;

per restituire fiducia nelle istituzioni, contrastando la logica che in questi giorni sembra diffusamente prevalere tra le opposizioni e in alcuni strati della realtà sociale del « tanto peggio tanto meglio » ed il diffondersi di atteggiamenti di stampo prettamente qualunquistico.

(2-00154) « Casini, Giovanardi, Vietti, Mealli, Ciocchetti, Pagano, Scoca, Tanzilli, Agnaletti, Baccini, Baresi, Becchetti, D'Alia, Greco, Lucchese, Meocci, Musumeci, Pasinato, Peretti, Perticaro, Piacentino, Sacerdoti, Trinca ».

(1° agosto 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

anche in relazione a sue recenti dichiarazioni che sono state interpretate come un distorto rapporto del potere esecutivo con quello giudiziario, quali siano gli effettivi orientamenti del Governo in ordine al rispetto dei principi costituzionalmente garantiti della separatezza dei poteri e dell'indipendenza e autonomia

della magistratura, in particolare, per quanto attiene le inchieste giudiziarie che coinvolgono esponenti economici e organi della pubblica amministrazione.

(2-00155) « Andreatta, Buttiglione, Giovanni Bianchi, D'Aimmo, Moioli Viganò, Monticone, Pepe, Pinza, Scanu ».

(1° agosto 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

i recenti sviluppi delle inchieste giudiziarie hanno visto coinvolti oltre che imprenditori anche ufficiali e sottufficiali della guardia di finanza;

è vivo l'allarme sociale che i denunciati fatti hanno provocato nella società civile —:

se non intenda riferire sui fatti suddetti ed illustrare le eventuali iniziative di carattere politico per restituire ai cittadini fiducia e rispetto nelle istituzioni.

(2-00156) « Della Valle, Bertucci, Tiziana Parenti ».

(1° agosto 1994).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

nell'ambito dell'opportuno ed istituzionale confronto parlamentare tra Governo e opposizione, occasionato dalle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri alla convenzione del CCD, quali valutazioni e intendimenti le dichiarazioni in questione producano sugli indirizzi del Governo e sull'azione svolta per assicurare la ripresa economica, la

riduzione del debito pubblico, la moderazione delle strutture e un più incisivo ruolo internazionale dell'Italia.

(2-00157) « Valensise, Fini, La Russa, Patardino ».

(1° agosto 1994).

Interrogazioni:

MATTIOLI, SOLAROLI, MUSSI e MASELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, premesso che:

le dichiarazioni da egli rese nella giornata del 26 luglio alla convenzione del CCD sulla azione della magistratura hanno suscitato vivo allarme e apprensione nell'opinione pubblica —:

se quelle dichiarazioni siano condizionate dall'intero Governo;

come intenda il Governo garantire l'indipendenza e autonomia della magistratura;

come intenda il Governo garantire da qualsiasi interferenza le inchieste in corso;

come intenda il Governo assicurare un corretto rapporto tra l'ordine giudiziario e gli altri poteri dello Stato. (3-00175)

(1° agosto 1994).

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel corso delle indagini avviate dalla magistratura milanese nel settore tributario tra le persone indiziate di reato figurano dirigenti del gruppo Fininvest;

per ammissione di uno degli inquisiti detta società attraverso la persona di Paolo Berlusconi avrebbe concorso direttamente ad atti di corruzione, elargendo somme in denaro ad appartenenti al corpo della Guardia di Finanza;

a tutt'oggi il maggiore azionista del gruppo Fininvest risulta essere il Cavaliere Silvio Berlusconi;

il conflitto di interessi tra lo Stato italiano e l'impresa privata Fininvest risulta più che palese —:

come l'onorevole Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri, intenda liberare il Governo da questa paradossale ed illegittima situazione in cui è venuta a trovarsi la sua persona in quanto all'epoca dei fatti criminosi, oggetto dell'inchiesta della magistratura, risultava essere Presidente del gruppo Fininvest e tutt'ora risulta essere il massimo azionista di detta società, violatrice delle leggi dello Stato in materia tributaria. (3-00176)

(1° agosto 1994).

GUERZONI, GALLIANI, LOMBARDO e LUCÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i giornali del 27 luglio 1994 riportano notizia di un intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in un convegno pubblico, nel corso del quale avrebbe, tra l'altro, prospettato — a proposito dell'indagine della Procura di Milano sulla Guardia di Finanza — il rischio di « un'altra devastante azione di sventramento di un pezzo di società: questa volta non la società politica, ma quella dell'economia », dichiarando altresì che « i magistrati dell'accusa devono fare solo il loro mestiere ... se vogliono governare il Paese, decidere le leggi, assumersi le responsabilità dell'economia, allora devono ottenere un mandato dal popolo sovrano » —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri confermi l'esattezza del contenuto delle frasi attribuitegli;

se, stando al suo pensiero, l'espressione « altra devastante azione di sventramento » sia da intendersi come riferita alle precedenti indagini della Procura milanese sul fenomeno di « Tangentopoli »;

se i giudizi espressi dal Presidente del Consiglio dei ministri siano condivisi dall'esecutivo nella sua collegialità e, pertanto, siano destinati ad integrare l'indirizzo politico della maggioranza, nei mesi a venire, circa l'atteggiamento dell'esecutivo stesso verso la magistratura;

se non ritenga che le sue dichiarazioni rappresentino un fattore di grave turbativa del principio della separazione dei poteri e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario che informano la vigente Costituzione repubblicana;

se non reputi che le sue dichiarazioni possano avere come effetto, anche non voluto, di sconcertare i cittadini e di innescare un pericoloso processo di delegittimazione tra i poteri dello Stato, ferendo l'ordine giudiziario e lasciando il dubbio che le posizioni assunte dall'esecutivo possano in qualche modo coprire interessi di parte. (3-00177)

(1° agosto 1994).

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN e CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri il 26 luglio alla convenzione del CCD hanno provocato vivo allarme e apprensione nell'opinione pubblica, in particolare il riferimento fatto ad « un'alta opera di sventramento » di cui sarebbe vittima la società italiana;

le critiche sono apparse rivolte all'intero ordine giudiziario —:

se le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri siano condivise dall'intero Governo;

come il Governo intenda garantire l'indipendenza e l'autonomia della magistratura. (3-00178)

(1° agosto 1994).

BOGI, SBARBATI, UGOLINI, GORI, AYALA, PAGGINI e BORDON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri il 26 luglio scorso dalla tribuna della convenzione del CCD sulle presunte interferenze della magistratura nei confronti delle funzioni proprie del potere esecutivo e legislativo hanno suscitato vaste reazioni nella stampa, tra le forze politiche e non solo quelle di opposizione —:

se debba intendersi che tali dichiarazioni preludano a interventi o provvedimenti del Governo in materia di ordinamento giudiziario, e in tal caso di che tipo. (3-00179)

(1° agosto 1994).

SPINI, BOSELLI e OLIVO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

in quale modo il Presidente del Consiglio dei ministri intenda conformare la sua posizione di Capo del Governo e di imprenditore alle più avanzate normative internazionali in materia, garantendo una netta separazione tra responsabilità privata e responsabilità istituzionali. (3-00180)

(1° agosto 1994).

VITO, BONINO, CALDERISI, STRIK LIEVERS, TARADASH e VIGEVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le ultime vicende di provvedimenti governativi hanno suscitato forti perplessità e critiche, sotto il profilo dell'opportunità e del merito, oltre che per la non congruità con programmi ed indirizzi generali del Governo e della stessa maggioranza, e sono serviti anche a fornire pretesto ulteriore per una campagna di

stampa mirante a sconfessare la legittimità stessa di questa maggioranza e del Presidente del Consiglio dei ministri;

anche da parte di alcune forze di maggioranza si opera con scarso spirito di coesione e senso di responsabilità nei confronti del Governo e del Paese, mentre appare urgente affermare quali sono le caratteristiche autenticamente riformatrici nell'attività di governo già svolta e da svolgere e procedere rapidamente ad una profonda revisione dell'assetto e della compagine di governo —:

come intenda procedere per la creazione di norme trasparenti e concrete, che immediatamente realizzino una ineccepibile situazione di non commistione degli atti del Presidente del Consiglio dei ministri — e della sua stessa immagine — con i suoi interessi imprenditoriali e proprietari.

(3-00181)

(1° agosto 1994).

SGARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri il 26 luglio scorso dalla tribuna della convenzione del CCD sulle presunte interferenze della magistratura nei confronti delle funzioni proprie del potere esecutivo e legislativo hanno suscitato vaste reazioni sulla stampa, tra le forze politiche e non solo quelle di opposizione —:

cosa intenda fare il Governo:

per ripristinare una sana divisione dei poteri istituzionali, un corretto equilibrio per un sereno espletamento del dovere da parte dei funzionari dello Stato, per riportare la normalità all'interno delle istituzioni dello Stato e per evitare, come ha detto il Presidente della Repubblica, « lo sconfinamento dei poteri a danno dei cittadini ».

(3-00187)

(1° agosto 1994).

COMUNICAZIONI

**Annunzio
di proposte di legge.**

Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PASINATO e TORTOLI: « Norme per la semplificazione dell'azione amministrativa ai fini della realizzazione di opere pubbliche, di opere private di interesse pubblico e di opere private » (1079);

LIA: « Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili comunali e intercomunali » (1080);

LIA: « Modifiche al codice penale in tema di prevenzione e di repressione dell'usura » (1081);

VIETTI: « Norme per l'integrazione del settore termale nell'industria del turismo » (1082);

CACCAVARI: « Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri » (1083);

COMMISSO ed altri: « Riforma della scuola secondaria superiore » (1085);

BERGAMO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Scalea » (1086);

BAMPO: « Norme per l'importazione da paesi terzi di cani e gatti destinati alla commercializzazione » (1087);

CACCAVALE: « Ammissione nella polizia municipale degli obiettori di coscienza » (1088);

SAIA ed altri: « Istituzione della cartella sanitaria personale » (1089);

DE BENETTI e SCALIA: « Norme per il controllo della sicurezza dei prodotti a tutela dei consumatori » (1090);

DE BENETTI e SCALIA: « Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti » (1091);

DE BENETTI e SCALIA: « Norme sulla pubblicità comparativa a tutela del consumatore e della corretta concorrenza tra le imprese » (1092);

CACCAVALE ed altri: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, e norme sulla valorizzazione e la tutela sindacale della categoria dei quadri » (1094).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro della sanità:*

« Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'organizzazione, delle strutture e della spesa sanitaria » (1084).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MATRANGA: « Modifica degli articoli 143-bis, 156-bis e 262 del codice civile in materia di cognome della famiglia » (701) (annunziata nella seduta del 16 giugno 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Bassi Lagostena, Ghigo, Tortoli, Mastrangeli, Perale, Sparacino, Mario Masini, Taradash, Cipriani, Burani Procaccini, Sgarbi, Ferrara, Cabrini, De Ghislanzoni Cardoli, Mussolini, Maiolo, Usiglio, Sigona, Baiamonte, Rosso, Acierno, Massidda, Di Muccio, Devicienti, Caccavale, Aprea, Pinto, Pisanu, Garra, Lavagnini, Vincenzo Bianchi, Mammola, Bertucci, Nuvoli, Dotti, Cavanna Scirea, Cova, Vendola, La Saponara, Galletti, Cennamo, Marino Buccellato, Cecchi, Rotundo, Navarra, Forestiere, Mazzone, Schettino, Molinaro.

La proposta di legge SCALIA: « Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso di fitofarmaci e dei prodotti assimilati » (103) (annunziata nella seduta del 15 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati: Calzolaio, Bartolich, De Simone, Gerardini, Camoirano, Emiliani, Lorenzetti, Turrone, Vigni, Zagatti, Mafai, Aloisio.

La proposta di legge GAMBALE ed altri: « Norme per la prevenzione delle malattie respiratorie da inquinamento atmosferico » (829) (annunziata nella seduta del 4 luglio 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Lenti.

Ritiro di proposte di legge.

Il deputato SCALIA ha chiesto di ritirare le seguenti proposte di legge:

SCALIA: « Norme sulla pubblicità comparativa a tutela del consumatore e della corretta concorrenza tra le imprese » (386);

SCALIA: « Norme per il controllo della sicurezza dei prodotti a tutela dei consumatori » (434);

SCALIA: « Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti » (435).

Le proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Rimessione in Assemblea di una risoluzione, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Nella seduta odierna della XI Commissione permanente (Lavoro) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, che l'Assemblea sia investita della seguente risoluzione riguardante l'attuazione del decreto legislativo n. 374 del 1993 in materia di pensionamento dei lavoratori che svolgono attività particolarmente usuranti: Innocenti ed altri, n. 7-00010.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla III Commissione (Esteri):

S. 442. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conciliazione e all'arbitrato nel quadro della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), fatta a Stoccolma il 15 dicembre 1992, con protocollo finanziario adottato a Praga il 28 aprile 1993 » (approvato dal Senato) (1053) (Parere della I, della II e della V Commissione);

alla XI Commissione (Lavoro):

BERNARDELLI: « Disciplina del lavoro interinale » (697) (Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° luglio 1994 al 15 luglio 1994 (da L 165 a L 181 e da C 179 a C 192), ed in quella del 12 maggio 1994 (L121), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla III Commissione (Affari esteri):

COM (94) 211 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996;

alla V Commissione (Bilancio):

Raccomandazione – Raccomandazione della Commissione, del 19 aprile 1994, relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea;

alla VI Commissione (Finanze):

Raccomandazione – Raccomandazione della Commissione, del 25 maggio 1994, riguardante la tassazione delle piccole e medie imprese;

Raccomandazione – Raccomandazione della Commissione, del 19 aprile 1994, relativa al regime giuridico dell'ECU e dei contratti espressi in ECU in vista dell'introduzione della moneta unica europea;

alla VIII Commissione (Ambiente):

Direttiva 94/31/CE – Direttiva 94/31/CE del Consiglio, del 27 giugno 1994, che modifica la direttiva 91/689/CE relativa ai rifiuti pericolosi;

alla IX Commissione (Trasporti):

COM (94) 211 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1996;

COM (94) 238 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

COM (94) 239 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sull'applicazione della risoluzione IMO A.747 (18), concernente la misurazione del tonnellaggio degli spazi per la zavorra nelle petroliere a zavorra segregata;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 94/32/CE – Diciassettesima direttiva 94/32/CE della Commissione, del 29 giugno 1994, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

alla XI Commissione (Lavoro):

COM (94) 230 – Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 94/32/CE – Diciassettesima direttiva 94/32/CE della Commissione, del 29 giugno 1994, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Direttiva 94/28/CE — Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura;

COM (94) 230 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 94/28/CE — Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

Annuncio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 27 luglio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 19 luglio 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del senatore Nicola MANCINO, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Con lettera in data 28 luglio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,

costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 luglio 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giovanni PRANDINI, nella sua qualità di ministro della Marina mercantile *pro tempore*.

Con lettera in data 28 luglio 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 21 luglio 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Claudio SIGNORILE, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno *pro tempore*.

**Trasmisione
dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° agosto 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1994 (doc. XXXIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annuncio di sentenze della
Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 20 luglio 1994, copia della sentenza n. 313 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 186), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, punti due e tre, della legge

regionale del Lazio, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, recante « Definizione delle situazioni determinate dalla legge regionale 1° giugno 1982, n. 24, riguardante l'inquadramento del personale dell'ERSAL »;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale predetta, sollevata, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. »;

con lettera in data 20 luglio 1994, copia della sentenza n. 314 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 187), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale:

a) dell'articolo 8, ottavo comma, della legge regionale del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, recante norme sulla « Individuazione delle strutture organizzative degli Istituti per il diritto allo studio universitario — II.DI.S.U. — del Lazio e determinazione dell'organico del ruolo del personale degli Istituti »;

b) dell'articolo 9, primo comma, della stessa legge, nella parte in cui prevede l'ammissione ai concorsi speciali per la sesta qualifica anche degli appartenenti alla quarta qualifica;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

dell'articolo 8, secondo comma, punti uno, due e tre, della legge predetta, sollevata in riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione, in relazione quest'ultimo ai principi fondamentali in materia di pubblico impiego, invocati nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui in epigrafe;

dell'articolo 8, quinto e sesto comma, della legge stessa, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, con il medesimo ricorso »;

con lettera in data 22 luglio 1994, copia della sentenza n. 330 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 193), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattito prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte civile a proporre l'azione civile davanti al giudice civile »;

con lettera in data 25 luglio 1994, copia della sentenza n. 338 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 195), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 (Riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui non prevede che il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è sentita la regione interessata;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti di ricovero e cura con personalità giuridica di diritto pubblico fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante della regione;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, primo e terzo comma; 2, primo comma, lettera c), e terzo comma, lettera d); 6, terzo e quinto comma; 7, primo e settimo comma; 8 dello stesso decreto legislativo, in riferimento agli articoli 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, sollevate dalle regioni Emilia-Romagna e Lombardia con i ricorsi indicati in epigrafe »;

con lettera in data 25 luglio 1994, copia della sentenza n. 339 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 196), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale della legge regionale del Piemonte, approvata in seconda lettura a maggioranza assoluta dal consiglio regionale il 12 ottobre 1993, recante norme sul prestito e l'esportazione di beni culturali conservati in Piemonte »;

con lettera in data 25 luglio 1994, copia della sentenza n. 340 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 197), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede il numero 6) dell'articolo 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile il primo comma dell'articolo 23 della stessa legge »;

con lettera in data 25 luglio 1994, copia della sentenza n. 341 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 198), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 341, primo comma, del codice penale nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 353 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 205), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 600, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziché "quando ricorrono gravi motivi" »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 354 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 206), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 355 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 207), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale del comma 5, dell'articolo 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), nella parte in cui prevede che le anticipazioni annue possano essere erogate solo in relazione "ad impegni di accertata urgenza, sulla base di specifiche intese", e non secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;

l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 9 del citato articolo 12, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 9, primo periodo, della legge n. 537 del 1993, promossa, con i ricorsi in epigrafe, dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, comma 17, della legge n. 537 del 1993, promossa con detti ricorsi »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 356 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 208), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 03, primo comma, ultimo pe-

riodo, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale), convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 gennaio 1994, n. 61, nella parte in cui stabilisce che le agenzie provinciali sono poste sotto la vigilanza "della presidenza della giunta provinciale", anziché "della provincia autonoma";

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 dello stesso decreto-legge, nella parte in cui dispone che le norme in esso contenute si applicano direttamente nelle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adozione da parte delle stesse di apposita normativa;

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 01, terzo comma; 03; 1, primo comma, lettere *a*) e *b*), e terzo comma, dello stesso decreto-legge, in riferimento agli articoli 8, primo comma, 9, primo comma, 14, terzo comma, 16, primo comma, 68 e 107 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, proposte dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 357 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 209), con la quale ha dichiarato:

« *a*) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 15, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in

cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del primo periodo del medesimo articolo 4-bis, primo comma, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 3, 25 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 358 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 210), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, secondo comma, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 359 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 211), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale della legge della regione Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata dal consiglio regionale della Liguria nel corso della seduta del 5 ottobre 1993 »;

con lettera in data 27 luglio 1994, copia della sentenza n. 360 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 212), con la quale ha dichiarato:

« la illegittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640

(Disciplina dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli articoli 38 e 40 stesso decreto del Presidente della Repubblica, l'esperimento della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 315 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 188), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, non comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, con ordinanza 1° aprile 1993 della commissione tributaria di primo grado di Ravenna (R.O. n. 696 del 1993) e, in riferimento all'articolo 53 della Costituzione, con ordinanza 8 novembre 1993 della commissione tributaria di primo grado di Salerno (R.O. n. 146 del 1994) »;

n. 316 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 189), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n. 154, sollevata, con riferimento agli articoli 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalle commissioni tributarie di primo grado di Biella, Torino, Bergamo e Piacenza, con le ordinanze di cui in epigrafe »;

n. 317 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 190), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi sesto ed ottavo, 13, comma primo, lettere a) e d), 18 e 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), sollevata in riferimento agli articoli 117, 118, 119 e 81 della Costituzione dalla regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma quarto, e 5, comma undicesimo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sopra menzionata, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 188 della Costituzione, dalla regione Emilia-Romagna con il detto ricorso »;

n. 318 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 191), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dall'articolo 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza — sezione distaccata di Schio — con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 319 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 192), con la quale ha dichiarato:

« infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1985, n. 416 (Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori), sollevata, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione, dal TAR della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, terzo comma, del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360 (Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal TAR della Sardegna con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 331 del 7 luglio 1994 (doc. VII, n. 194), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 660, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Macerata con le ordinanze in epigrafe »;

n. 342 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 199), con la quale ha dichiarato:

« a) che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo affinché questi convochino, in luogo del Presidente della regione, le riunioni di coordinamento previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400; che non spetta allo Stato prevedere, attraverso la direttiva anzidetta, modalità per l'integrazione delle riunioni di coordinamento prima specificate, permettendo il Presidente della regione e richiedendo solo l'intesa tra il Commissario del Governo e il prefetto della provincia interessata; conseguentemente annulla, nelle parti indicate, i paragrafi nn. 3.1 e 3.2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 ottobre 1993;

b) che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, emanare direttive ai Commissari di Governo nelle materie oggetto dei paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 3.4, 3.5 e 5.1 della direttiva del Presidente del Consiglio 11 ottobre 1993, nei termini precisati in motivazione »;

n. 343 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 200), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni), sollevata, in riferimento

all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, per l'effetto del complessivo testo risultante dal combinato disposto con l'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, relativamente alla lettera g), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 sollevata, in riferimento agli articoli 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli articoli 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, sollevata, in riferimento agli articoli 125, 118, 115 e 76 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe »;

n. 344 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 201), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30,

commi quarto e quinto, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in relazione agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 345 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 202), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dal pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 346 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 203), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta al prefetto richiedere — ai sensi dell'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203 (di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152) — che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni relative alle materie di cui al comma secondo, lettera a), dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, adottate dai consorzi di bonifica e conseguentemente annulla, nella parte relativa, la circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 ed il telegramma del prefetto di Gorizia indirizzato, il 18 dicembre 1993, al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla regione Friuli-Venezia Giulia »;

n. 347 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 204), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 63, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), in relazione agli articoli 76 e 133 della Costituzione, e del decreto legislativo

6 marzo 1992, n. 251 (Istituzione della provincia di Lodi), in relazione all'articolo 76 della Costituzione e con riferimento agli articoli 16 e 63, secondo e terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142; questioni sollevate dal giudice conciliatore di Codogno con l'ordinanza di cui in epigrafe »;

n. 361 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 213), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'articolo 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti in contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Brescia con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 362 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 214), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, n. 3, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71 (Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Crotone con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 363 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 215), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 195, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma 1, e 24

della Costituzione, dal tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 364 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 216), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, quinto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 365 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 217), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale, relativamente all'inciso "al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione", con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 366 del 19 luglio 1994 (doc. VII, n. 218), con la quale ha dichiarato:

« non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lanciano con le ordinanze indicate in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 199, 203, 204);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 193, 194, 198, 205, 209, 213, 215);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 197);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 188, 212, 216, 217);

alla VII Commissione (doc. VII, n. 196);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 191, 208);

alla IX Commissione (doc. VII, nn. 190, 218);

alla X Commissione (doc. VII, n. 211);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 186, 187, 192, 202, 214);

alla XII Commissione (doc. VII, nn. 195, 206);

alla I e alla VI Commissione (doc. VII, n. 189);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, n. 200);

alla II e alla VI Commissione (doc. VII, n. 210);

alla II e alla VII Commissione (doc. VII, n. 201);

alla V e alla VI Commissione (doc. VII, n. 207);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Annuncio di mozioni, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

**ALA12-47
Lire 1000**